

Instant Book



Instant book, distribuito alla giornata di studi del 14 ottobre 2023: "La digitalizzazione della Giustizia tra presente e futuro".

Il convegno, alla sua undicesima edizione, è promosso dal CED della Corte di Cassazione, in collaborazione istituzionale con la Scuola Superiore della Magistratura, nonché con il Consiglio di Stato, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Consiglio Nazionale del Notariato e con la partecipazione di rappresentanti di tutte le magistrature (Costituzionale, Amministrativa, Contabile) dell'AGID, del Ministero della Giustizia e di altre istituzioni.

Conformemente a quanto già avvenuto negli scorsi anni, anche in questa edizione, la giornata sarà incentrata sulle importanti riforme del processo civile e penale, dal punto di vista dell'innovazione e della digitalizzazione, con una particolare attenzione ai traguardi raggiunti e ai problemi aperti.

Inoltre, sarà approfondito il ruolo centrale che le nuove tecnologie rivestono nella ricerca giurisprudenziale e normativa, e in generale nell'innovazione della giustizia, anche con uno sguardo al panorama europeo.

È stato chiesto a tutti i partecipanti di inviare un abstract del proprio intervento. Gli abstract sono caricati sul sito della SSM e raccolti in questo instant book, che gli ospiti potranno consultare tramite QR code, che contiene anche altre notizie e informazioni.

Sarà realizzata, a cura della Scuola Superiore della Magistratura, sia per la sessione mattutina che per i lavori pomeridiani, la videoregistrazione e la trasmissione in streaming. I relativi link sono consultabili anche in differita tramite il sito della SSM (www.scuolamagistratura.it) nonché il sito della Corte di Cassazione (www.cortedicassazione.it).

All'esito del convegno, i contenuti saranno pubblicati a cura della Scuola Superiore della Magistratura e inseriti nella collana delle Pubblicazioni della SSM.

Si ringrazia il personale tutto della Scuola della Magistratura, nonché la tirocinante Ivana Petrone e le dottoresse Miriam Fasulo e Chiara Fiore, già tirocinanti della SSM, per la collaborazione nella raccolta dei contributi e nella organizzazione della iniziativa.

Sono consultabili in locandina i links per seguire i lavori da remoto, comunque riportati di seguito

Locandina 13 ottobre 2023

Webinar Questioni di diritto e processo del lavoro (13 ottobre 2023 - h 15:00)

Locandina 14 ottobre 2023

Webinar La digitalizzazione della Giustizia tra presente e futuro (14 ottobre 2023 - h 08.40)

Webinar Gruppo Civile - Diritto e processo civile e innovazione (14 ottobre 2023 - h 15.00)

Webinar Gruppo Tributario - "Il ruolo della intelligenza artificiale nella legge delega di riforma fiscale 9 agosto 2023 n. 111", (14 ottobre 2023 h 15.00)

Abstract interventi (in aggiornamento)

Indirizzi introduttivi a cura di Margherita Cassano, Prima Presidente della Corte di Cassazione

[Fabio Pinelli, Vicepresidente del CSM](#)

Antonio Leone, Presidente del CPGT

Giulio Biino, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato

Giorgio Lattanzi, Presidente della SSM

Saluti dei Capi degli Uffici giudiziari distrettuali presenti:

Antonio Gialanella, Procuratore Generale Corte d'Appello di Napoli

Elisabetta Garzo, Presidente Tribunale di Napoli;

Saluto del Presidente del COA Napoli, Immacolata Troianiello

Primo focus

Coordina Antonella Ciriello, Vicepresidente SSM

"I decreti 149 e 150 del 2022, un anno dopo, tra processo telematico civile e penale. I traguardi raggiunti e i problemi aperti"

Intervengono:

Alberto Rizzo, Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia

Marco Bisogni, Presidente della Settima Commissione del CSM

Maria Rosaria Covelli, Capo Ispettorato generale

Interventi programmati di commento e dibattito

Intervengono: cons. avv. Francesco Urraro (comp. Consiglio di presidenza Giustizia Amministrativa);

Cons. avv. Carolina Scarano, Vicepresidente Fiif,

avv. Marco La Greca, Responsabile per la Transizione al digitale della Avvocatura dello Stato

Secondo focus

Coordina Ileana Fedele, Consigliere Corte di Cassazione e magistrato CED Cassazione

“La prospettiva europea dell’innovazione nella giustizia: uno sguardo alle soluzioni dei paesi dell’Unione, alla luce dell’evoluzione della normativa europea”

Intervengono:

[Giuseppe Buffone, esperto Rappresentanza italiana presso l’Unione Europea](#)

Enrica Massella Ducci Teri, Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)

Raffaele Sabato, giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Terzo focus

Coordina Alessio Scarcella, Vicedirettore del CED della Corte di cassazione

“La ricerca giurisprudenziale e normativa e l’innovazione alla luce della rivoluzione dell’AI”

Intervengono:

[Mariano Sciacca, Presidente sez. Tribunale di Catania](#)

[Antonino Mazzeo, Professore emerito Università di Napoli Federico II](#)

[Vincenzo Gunnella, Presidente del CdA di Notartel S.p.a.](#)

Intervento conclusivo del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio

Gruppo 1. Diritto e processo civile e innovazione.

Coordina: Giuseppe Fichera, Vice Capo dipartimento DDSC Giustizia.

Partecipano:

Ilaria Pagni, Ordinario Diritto Processuale Civile;

[Lorenza Calcagno, Componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura;](#)

[Giuseppe Vitrani, Consigliere COA Torino;](#)

[Roberto Arcella, Consigliere COA Napoli;](#)

[Giovanni Rocchi, Presidente COA Brescia;](#)

Fabio Anzilotti, Coordinatore dell'area civile DGSIA;
Valeria Spagnoletti, Componente STO;
Mirella Delia, Addetto ufficio legislativo del Ministero della Giustizia;
Paola Romana Lodolini, Addetto ufficio legislativo del Ministero della Giustizia;
Gaetano Campo, Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria;
Rosa Anna Capozzi, Referendario TAR;
Edoardo Buonvino, Coordinatore STO;
Michele Forziati, Consigliere CSM;
Carla Secchieri, già Vice Presidente FIIF;
Marco La Greca, Responsabile per la Transizione al digitale della Avvocatura dello Stato.

Gruppo 2. Il punto su processo penale telematico.

Coordinano:

Raffaella Calandra, Capo ufficio Stampa Ministro della Giustizia;

Vincenzo De Lisi, Direttore Generale DGSIA.

Partecipano:

Avv. Senatore Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia;

Prof. Michele Papa, Presidente della Nona Commissione CSM;

Paolo Abbritti, Sostituto Procuratore Perugia;

Aldo Resta, Responsabile area penale DGSIA;

Roberta Licci, Ufficio Legislativo Ministero della Giustizia;

Roberto Patscot, Sostituto Procuratore Napoli;

Donatello Cimadomo, Prof. Associato di Diritto Processuale Penale Università degli Studi di Salerno, Avv. Del Foro di Potenza;

Rossella Marro, Presidente sez. Tribunale Napoli Nord;

Margherita Cardona Albini, Vice Capo DAG Ministero della Giustizia;

Luigi Giordano, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;

Roberto D'Auria, Componente CSM;

Mario Formisano, Sostituto Procuratore Tribunale di Perugia;

Giovanni Battista Gallus, Componente del Gruppo di Lavoro per il PPT – Commissione Surveillance CCBE;

Giovanni Ariolli, consigliere della Corte di Cassazione;

Fernanda Iannone, RID Napoli.

Gruppo 3. Il ruolo della intelligenza artificiale nella legge delega di riforma fiscale 9 agosto 2023 n. 111 (a cura del CPGT).

Coordina: Luca Varrone, Consigliere CPGT 2018/2023.

Partecipano:

Michele Ancona, Presidente Corte di GT 2 Grado Puglia;

Loredana Carpentieri, Prof. di Diritto Tributario Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

Maria De Cono, Consigliere CPGT 2018/2023;

Giovanna De Minico, Prof. Ordinaria di Diritto Costituzionale Università degli Studi di Napoli Federico II;

Michele Di Fiore, Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi di Napoli;

Gabriele Di Maio, Giudice Tributario, Presidente sezione CGT II Campania;

Conclude: Alberto Liguori, Consigliere CPGT 2018/2023.

Gruppo 4. Verso un sistema unico tra i processi telematici in Italia e in Europa? Riflessioni sulle soluzioni adottate nei processi telematici amministrativo contabile, costituzionale, civile e tributario sui modelli CEDU e UE, sui paesi dell'UE. Contributi sulle modalità di ricerca giurisprudenziale e normativa offerte dalle nuove tecnologie di AI.

Coordinano: Brunella Bruno, Responsabile SPI Giustizia Amministrativa; Ettore Sala, Capo dipartimento DDSC Giustizia.

Partecipano:

Giusi Bartolozzi, Vice Capo Gabinetto;

Marisaria Maugeri, Prof. Ordinario di Diritto Privato, Componente Comitato Direttivo SSM;

Ferruccio Auletta, Prof. Ordinario di Diritto Processuale Civile Università degli studi di Napoli Federico II;

Germana Lo Sapio, TAR Napoli, Osservatore CEPEj cyberjustice;

Michele Nastri, Notaio esperto in informatica giuridica e giudiziaria;

Edoardo Cilenti, Componente CSM;

Gennaro Terracciano, Prof. Ordinario di Diritto Amministrativo Università di Roma Foro Italico;

Giovanni Greco, Avvocato dello Stato;

Fiorenzo Sirianni, Capo dipartimento MEF;

Enrico Romano e Fabrizio Perla, Avv.ti del Foro di Napoli;

Maurizio Reale, Avvocato del Foro di Teramo esperto in informatica giuridica e giudiziaria;

Alessandro Baro, Funzionario Corte Costituzionale;

Iside Russo, Già Presidente Corte di Appello di Salerno;

Serafino Sorrenti, Chief innovation officer Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Salvatore Grasso: Corte dei Conti.

Fabio Pinelli: Indirizzo introduttivo alla giornata di studi "La digitalizzazione della giustizia tra presente e futuro" - Capri, 14 ottobre 2023

1. L'innovazione tecnologica permea il *modus operandi* di tutti gli attori del processo: avvocati e magistrati, ma anche cancellieri e impiegati amministrativi, da tempo sono consapevoli del peso che le nuove tecnologie assumono per il funzionamento delle procedure giudiziarie. Grande è infatti il potenziale di cambiamento migliorativo della giustizia legato all'innovazione tecnologica, sia sotto il profilo della celerità, sia sotto il profilo dell'efficienza.

Oggi, come sappiamo, il processo di digitalizzazione della giustizia passa in buona parte attraverso le misure attuative del PNRR, che destina a questo settore – principalmente a fini di riduzione dei tempi dei processi – oltre 130 milioni di euro, suddivisi in due principali obiettivi: l'obbligatorietà del fascicolo digitale nel processo penale e il completamento del processo civile telematico.

2. Il processo civile telematico è già una realtà: esso infatti consente lo svolgimento telematico di tutte le attività processuali, ivi comprese le udienze "da remoto", mediante strumenti informatici; inoltre, grazie ad un apposito portale è possibile la consultazione online del fascicolo processuale e delle comunicazioni con gli uffici giudiziari e il deposito di atti e documenti, oltre a tutte le attività strumentali e ancillari come il pagamento di contributi. Possiamo anzi dire che l'Italia è avanti, su questo versante, rispetto agli altri Paesi europei.

3. Altra è la situazione del processo penale, perché diversi sono i rapporti di forza tra le parti e, quindi, ancor più delicato il tema delle garanzie processuali. Sebbene la recente riforma Cartabia abbia impresso una forte spinta verso la digitalizzazione degli atti, occorre accostarsi con prudenza al tema della telematica giudiziaria, tenendo conto che il processo penale resta marcatamente improntato al principio di oralità.

Il secondo comma dell'art. 111 Cost., infatti, che si rivolge in particolare al processo penale, è chiaro nell'affermare che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale»; e d'altra parte, lì dove l'art. 111, quarto comma, afferma che «il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova», si richiede che la prova valida per arrivare ad una sentenza debba formarsi essenzialmente attraverso la tecnica dell'esame incrociato, ponendo così limiti alla sua cartolarizzazione o dematerializzazione. Il luogo di elezione dell'oralità è quindi il dibattimento, in particolare quello di primo grado: lì si sviluppa la *cross examination* nell'esame dei testimoni, dei periti e dei consulenti tecnici e si determina la formazione in contraddittorio della prova. L'oralità è anche declinata in altri passaggi del dettato costituzionale: come si desume dall'art. 111, commi terzo e quarto, il contraddittorio passa anche attraverso il momento nel quale l'imputato ha il diritto di confrontarsi con il suo accusatore al fine dell'accertamento dei fatti.

Tutto ciò definisce la centralità del contatto umano tra imputato e giudice, ponendo vincoli alla telematizzazione del processo penale.

4. Va dunque prestata attenzione, nel settore penale, a che gli effetti benefici della digitalizzazione abbiano il fine esclusivo di potenziare l'efficienza e la qualità del sistema-giustizia, fornendo al tempo stesso una maggiore – mai minore – tutela alle parti, anche in termini di accesso alla giurisdizione, trasparenza e ragionevole durata del processo.

Dobbiamo fare in modo che la digitalizzazione del processo, da evento positivo ed auspicabile, non divenga strumento occulto per depotenziare una delle finalità fondamentali del processo – dei diritti di libertà a fronte della pretesa punitiva statale – sacrificata nel nome dell'efficienza. La digitalizzazione delle procedure va condotta con l'idea che il sistema possa beneficiare della rivoluzione tecnologica e dei suoi effetti positivi: essere semplificato, reso più celere, senza che al suo interno sia sminuita la portata sovente problematica dell'applicazione del diritto e, nel campo penale, delle irrinunciabili garanzie.

Di questo motivo-guida è esempio il modo con cui, in concreto, la digitalizzazione del sistema-giustizia si proietta oltre l'ordinamento domestico. Basti pensare che il 28 giugno 2023 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno concluso un accordo sulle proposte relative alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria. Oggi, grazie alle tecnologie digitali, gli organi giurisdizionali degli Stati membri possono lavorare in modo più efficace e cooperare a livello transfrontaliero. L'accordo faciliterà la lotta alla criminalità transnazionale giacché le nuove norme miglioreranno le procedure giudiziarie transfrontaliere grazie alla possibilità per le parti di partecipare mediante le tecnologie di comunicazione a distanza; l'istituzione di un punto di accesso elettronico europeo consentirà a persone ed enti di presentare domande, inviare e ricevere le informazioni, comunicare in generale con le autorità competenti. Grazie all'accordo, quindi, le autorità statali saranno in grado di comunicare tra loro e scambiare dati relativi alle cause in materia civile e penale attraverso canali digitali sicuri e affidabili. E' un risultato importante, reso possibile in sede europea dal convinto sviluppo dei sistemi tecnologici e informatici al servizio delle pubbliche amministrazioni.

5. Ma anche guardando al nostro Paese riscontriamo situazioni esemplari. Come accennavo all'inizio, il nostro sistema si avvale oggi di una delle migliori informatiche giudiziarie d'Europa. Basti pensare che durante la pandemia da Covid-19 il processo civile telematico, che pure era operativo già da qualche anno, ha permesso il regolare svolgimento delle udienze, sebbene completamente "da remoto"; un risultato che altri Paesi europei non hanno saputo conseguire con altrettanto successo.

6. Rimane però – ed è doveroso segnalarlo – sempre possibile un utilizzo della digitalizzazione del sistema-giustizia strumentale e, anziché migliorativo, peggiorativo della qualità dei processi giudiziari decisionali. Su quest'ultimo aspetto vorrei soffermarmi brevemente.

La completa digitalizzazione del sistema chiama direttamente in causa ciò di cui da tempo si discute: mi riferisco all'intelligenza artificiale applicata alla giustizia, una questione su cui è probabile si tornerà a dibattere una volta completata la digitalizzazione del sistema, perché solo ad un'attività del tutto digitalizzata può seguire un esito decisivo affidato a una macchina.

Le due cose, per il momento, restano distinte: la digitalizzazione non sostituisce l'uomo in un ragionamento, ma consente allo stesso di porre in essere certe attività senza contatti diretti con gli altri essere umani, ovvero a distanza, con l'ausilio del computer. E' evidente, però, che in un prossimo futuro i due aspetti potranno contestualizzarsi: l'intelligenza artificiale potrà essere utilizzata nella misura in cui la procedura giudiziaria, in quel particolare spazio dell'ordinamento, risulterà completamente digitalizzata.

E già si cominciano a prospettare le possibili esplicazioni algoritmiche della giustizia. In ambito civile, ad esempio, l'analisi documentale e la conseguente predisposizione di atti e documenti può trovare applicazione feconda rispetto a quelle attività in cui, sulla scorta degli esiti di una verifica documentale di carattere formale, sia possibile predisporre un atto che replica quanto indicato nei documenti. Si pensi al procedimento monitorio e all'utilizzo di una macchina intelligente che potrebbe analizzare il contenuto di un ricorso per l'emissione di un decreto ingiuntivo e verificare la correttezza formale dei documenti posti a fondamento di esso e trasferiti nel contenuto del decreto stesso.

D'altronde, è difficile immaginare che questi sistemi, così efficienti, possano rimanere a lungo estranei all'organizzazione della giustizia in ambito civile. Ma non si può escludere che facciano ingresso anche nella giustizia penale.

7. Anche nel settore penale vi sono procedimenti decisorii semplificati, rispetto ai quali il contributo di valutazione del giudice è meno sofisticato e potrebbe essere, almeno in astratto, sostituito da una macchina intelligente. Si pensi al procedimento per decreto, al quale segue una condanna alla sola pena pecuniaria, ed in particolare ai reati di minore allarme sociale sanzionabili con un decreto penale emesso sulla scorta dell'apprezzamento della corrispondenza formale delle previsioni incriminatrici a parametri predeterminati come, ad esempio, quelli riguardanti gli accertamenti tossicologici compiuti dalla polizia giudiziaria. Difficile escludere che possa arriversi ad affidare tale attività ad un sistema automatizzato con risultati non dissimili da quelli che si apprezzano all'esito dell'attività umana.

8. Ma il tema più rilevante è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in funzione del perseguimento dell'obiettivo di sistema della prevedibilità delle decisioni, che è poi – a mio avviso – un vero punto critico

per la sopravvivenza del nostro ordinamento giuridico. Sul piano processuale, infatti, di fronte alla capacità algoritmica di gestione dei dati (che può produrre sintesi comparatistiche di tutti i precedenti giudiziali per ciascuna singola fattispecie di reato, in fatto e in diritto), la funzione predittiva dell'intelligenza artificiale – prevedere l'esito del giudizio – può manifestarsi potentemente.

Non c'è dubbio che tale ambito di applicazione dell'intelligenza artificiale si mostra maggiormente funzionale al diritto civile e commerciale, ove le predizioni possono indirizzare l'operatore giuridico verso il contenzioso, oppure verso la transazione. Ma anche il settore penale potrebbe esserne interessato.

L'intelligenza artificiale può infatti migliorare la stessa attività del giudice e l'esercizio della giurisdizione, giacché egli avrebbe la possibilità di poter conoscere a fondo gli orientamenti della giurisprudenza, attingendo da una ricerca implementata algebricamente; questo livello di approfondimento potrà senza dubbio contribuire a favorire la coerenza – e quindi la conoscibilità da parte dei cittadini – dello svolgersi della giurisdizione.

Ma si potrebbe anche obiettare che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale rischi di peggiorare la qualità del processo decisionale: perché, da un lato, anche la più banale della condanna alla sola pena pecuniaria esige un apprezzamento discrezionale, da parte del giudice, sulla quantità della sanzione da irrogare dentro una predefinita cornice edittale; e perché, dall'altro, la tecnica interpretativa del giudice deve tenere conto di numerosi fattori relativi al caso concreto non sempre suscettibili di essere classificati da una macchina ed elaborati da un sistema telematico.

Le grandi questioni che si addensano dietro la completa attuazione del processo di digitalizzazione nella giustizia italiana ed il possibile conseguente utilizzo dell'intelligenza artificiale in alcuni ambiti del diritto, credo debbano fin d'ora spingerci a riflettere sull'attuale e perdurante centralità dell'uomo nel sistema-giustizia. E questo considerando che, nel caso dell'intelligenza artificiale, il ragionamento non è dell'uomo, ma della macchina; nel caso della digitalizzazione, l'attività è spersonalizzata e posta in essere senza contatto umano.

Dobbiamo quindi tornare a considerare il dettato della Costituzione, laddove si afferma la centralità della persona umana. Questo principio si riverbera in ogni ambito della società, ivi compresa la giurisdizione; è costituzionalizzato e non può mutare, anche al mutare delle contingenze dei momenti storici.

Tenendolo a mente, anche di fronte alle sfide tecnologiche, il giurista e il legislatore dovrebbero sempre avvertire – per utilizzare le parole di Giovanni Gallone – l'esigenza di tracciare il perimetro di una «riserva di umanità», perché solo attraverso l'imprescindibile componente umana, pur all'interno di un completato processo di digitalizzazione e di un possibile influsso dell'intelligenza artificiale, si può garantire la reale qualità dei processi decisionali, sfuggendo quindi a forme di distorsione della valutazione causate dal pregiudizio artificiale e dall'astrazione processuale; perché il processo è un mezzo, mai un fine in sé.

La tecnologia non può mai prevalere sulla giurisdizione. Lungo il processo di digitalizzazione della giustizia italiana occorrerà evitare il rischio che il software, che in quanto tale presenta moduli, formule,

percorsi e talvolta anche tipologie decisorie predefinite, limiti l'attività interpretativa finalizzata alla decisione del caso concreto erodendo via via il margine di autonomia dell'uomo in favore della macchina.

Insomma, una giustizia in cui la tecnologia è al servizio dell'uomo e non dell'uomo al servizio della tecnologia. Apriamo i battenti, con fiducia e con prudenza alla nuova era dell'umanesimo tecnologico-giudiziario.

Aldo Resta: Le interazioni tra diritto penale, procedura penale, matematica, logica, analisi, statistica ed informatica. La centralità del dato come fondamento delle interoperabilità e delle interazioni realizzate nel nuovo processo penale telematico. Il percorso proattivo, interattivo e di interoperabilità realizzato con i nuovi applicativi per il processo penale telematico. Il metodo prosumer ed i suoi vantaggi esponenziali per la qualità del dato, la conoscenza e l'efficienza complessiva e qualitativa del sistema penale

Giovanna De Minico: Come ogni tecnologia l'intelligenza artificiale è orientabile verso il 'common good', ma anche suscettibile di subire una torsione egoistica. Se è vero che la scelta dipende dal decisore politico, è indubbio l'esistenza di una cornice costituzionale di riferimento. Questo framework si compone dei diritti fondamentali e del principio di separazione dei poteri, binomio questo, che disegna la misura di compatibilità dell'intelligenza meccanica con la democraticità e l'indipendenza del potere giudiziario.

Michele Ancona: L'utilizzo dell'intelligenza artificiale è ormai diffuso in tutti i settori della pubblica amministrazione. L'intervento si sforza di sottolineare le differenze che devono caratterizzare l'uso dell'IA a seconda che la stessa sia applicata nella fase dell'accertamento o in quella dell'accertamento giurisdizionale, dovendosi rispettare i principi fondamentali e le garanzie che caratterizzano i due settori di intervento.

Maria De Cono: "La mediazione digitale: una occasione mancata?"

L'apprezzamento e la fiducia dei cittadini / utenti del servizio Giustizia per i loro giudici costituisce, tra altri, presupposto essenziale di pace sociale, stabilità economica, educazione civica, attrattività del sistema Paese.

Il servizio Giustizia deve allora essere cittadino - centrico. Il che significa che il Giudice deve essere accogliente, deve garantire il contraddittorio orale, deve essere autorevole, attento ed

efficiente. La causa deve durare un tempo ragionevole ed il Giudice deve parlare con motivazioni diffuse e controllabili nel loro percorso logico-giuridico.

Il gap di credibilità ed efficienza della Giustizia Tributaria italiana non si può colmare allontanando il cittadino-utente dal suo Giudice né mortificando il ruolo del difensore.

E non è tuttavia immaginabile la piena realizzazione dei principi del giusto processo per una mole di contenzioso che non ha probabilmente pari del resto d'Europa.

Occorre allora immaginare un modello che coniughi la piena realizzazione dell'interesse generale del Paese e dei cittadini/utenti/contribuenti, con una coerente organizzazione del servizio. Il giudizio deve costituire l'ultimo, residuale, step di un percorso di acquisizione di consapevolezza dei contorni fattuali, logici e giuridici della controversia.

A questo scopo, come la esperienza di altri ordinamenti insegna, lo strumento della mediazione può rivelarsi strategico e prezioso. Il procedimento della mediazione deve essere valorizzato per divenire un terreno fertile di confronto e deflazione del contenzioso, attrattivo per i contribuenti, i difensori, gli enti impositori e garanzia di riscossione dei tributi.

L'istituto della mediazione dovrebbe essere ripensato come modello di effettivo confronto tra le parti, moderato da un organismo terzo, collegiale, composto anche da rappresentanti delle parti, affidabile ed autorevole, un luogo di credibile discussione. Strumenti di intelligenza artificiale, sia in termini di prevedibilità dell'esito della controversia, che in termini di formulazione di una eventuale proposta di mediazione, potrebbero costituire eccellente supporto all'efficace e consapevole confronto e favorire l'esito positivo. Il ruolo dei difensori delle parti, lungi dall'essere mortificato, sarebbe al contrario valorizzato.

Michele De Fiore: Un uso "intelligente" dell'intelligenza artificiale può "prevenire" il contenzioso tributario o essere di ausilio per una soluzione conciliativa.

Qualsiasi strumento, anche quello più avanzato tecnologicamente, e tale è un sistema di intelligenza artificiale, deve essere utilizzato con "intelligenza" e sapienza per consentire il raggiungimento delle finalità per le quali è stato concepito.

La riforma fiscale, per scelta del legislatore delegante (legge n.111/2023), troverà attuazione grazie anche all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. Non solo per la revisione della disciplina e organizzazione del contenzioso tributario (art.29), che rimane comunque fase patologica del procedimento di attuazione della norma tributaria, ma anche per la riforma del procedimento di accertamento, di adesione e adempimento spontaneo (art.17). L'utilizzo sapiente e "intelligente" dell'AI - con il ricorso a soluzioni di intelligenza artificiale - è richiamato tra i principi generali ispiratori della riforma del diritto tributario nazionale (art. 2) al fine di "prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale", grazie anche alla "piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche di dati". L'Amministrazione Finanziaria (AF) dispone - già da tempo e di recente in misura ancora maggiore - di quantità e qualità di dati il cui

utilizzo in linea astratta dovrebbe consentire una forte contrazione dei fenomeni elusivi, evasivi e con essi del contenzioso tributario, perché, se "colto sul fatto" tempestivamente, il contribuente avrà interesse ad addivenire ad un'adesione con l'AF. L'utilizzo "intelligente" in questo campo - "intelligente" perché l'AF sceglie di dare priorità a questa applicazioni rispetto alle altre - di sistemi di intelligenza artificiale consentirà "finalmente" di "colpire" con immediatezza e buone probabilità di certezza colui che nell'adempiere alla propria obbligazione tributaria attua pratiche evasive o elusive. Il contribuente - opportunamente invitato/diffidato con comunicazione di compliance (lett.f) art.17) - adempierà spontaneamente senza fare ricorso al contenzioso, soprattutto se solvibile.

I sistemi di intelligenza artificiale applicati al contenzioso tributario sono valido strumento di conoscenza per il giudice, ma non devono mai sostituire la sua funzione decisoria. Essi consentiranno di avere una maggiore prevedibilità delle decisioni. In tal senso si può parlare e accettare una "giustizia predittiva". Anche le parti processuali trarranno vantaggio dall'utilizzo di questo strumento di conoscenza. Sapere preventivamente e con maggiori probabilità il possibile esito del giudizio induce la parte processuale - contribuente o ente impositore - a desistere dall'intraprendere o proseguire il giudizio. Lo stesso giudice potrà avvalersi dello strumento di conoscenza dell'esito probabilistico della causa per sottoporlo - in piena trasparenza e senza vincolo per la sua futura decisione - quale base di partenza per una proposta conciliativa giudiziale ex art.48-bis 1 Dlgs 546/92. In questa ottica, vanno apprezzati i seguenti principi ispiratori della revisione della disciplina e dell'organizzazione del contenzioso tributario, contenuti nell'art.19:

sub. a-2) quello dell'obbligo di utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali (oltre che dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali). Nel modello predefinito sarà utile prevedere una parte dedicata alla sintesi dei motivi di difesa - una sorta di abstract - che il costruttore dell'algoritmo - nella scelta qualitativa dei dati da porre come input - dovrà considerare e valutare insieme ai precedenti giurisprudenziali (è noto che medesime fattispecie concrete possono differenziarsi ed anche sensibilmente sul piano processuale in base al contenuto delle allegazioni e argomentazioni delle parti);

-sub. i) quello di realizzare e rendere accessibile a tutti una banca dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria. Anche questo strumento risulterà utile in funzione preventiva. Esso consentirà alle parti processuali di conoscere meglio di oggi l'orientamento giurisprudenziale.

Edoardo Cilenti: Verso un sistema unico tra i processi telematici in Italia e in Europa? Riflessioni sulle soluzioni adottate nei processi telematici amministrativo, contabile, costituzionale, civile, sui modelli CEDU e UE, sui paesi dell'UE. Contributi sulle modalità di ricerca giurisprudenziale e normativa offerte dalle nuove tecnologie di AI.

Il tema della giustizia digitale è entrato prepotentemente nella nostra quotidianità con la

pandemia, attraverso l'imponente opera di semplificazione e di digitalizzazione che ha interessato – forse per la prima volta in maniera massiccia – diversi settori dell'amministrazione pubblica.

Un processo che potremmo ad oggi considerare irreversibile, di cui però l'emergenza pandemica può considerarsi solo un potente acceleratore. L'attenzione verso la digitalizzazione della giustizia è un fenomeno che non si è manifestato di recente, ma, anzi, da ormai più di dieci anni costituisce un tema molto sentito nell'agenda del legislatore europeo, perché considerato come uno strumento decisivo per favorire la ripresa economica.

L'interrogativo di fondo del presente intervento è costituito dalle modalità con cui la tecnologia, sotto forma di intelligenza artificiale ma anche di digitalizzazione del processo, possa condurre al raggiungimento storico di una giustizia più rapida ed efficiente senza che ciò si traduca in una perdita in termini qualitativi della giustizia.

Punto di partenza dell'analisi è certamente il processo civile telematico, che rappresenta il primo passo verso soluzioni di più efficiente e rapida gestione del contenzioso affidato alla tecnologia, ma, soprattutto, costituisce l'apripista degli altri numerosi e distinti processi telematici.

Nonostante timidi ed embrionali interventi in tal senso, la parcellizzazione delle regole che governano i tanti processi telematici ha allontanato sempre più la strada di una disciplina unitaria e omogenea dei processi telematici. L'intervento mette in luce come l'avvento della tecnologia, che pure ha consentito di imprimere una rilevante svolta nel percorso di digitalizzazione della giustizia, non abbia ad oggi pienamente agevolato l'adozione di regole programmatiche uniformi e comuni ai diversi processi telematici. A dispetto del passato, in cui la presenza di disposizioni di rinvio favoriva quel dialogo interno tra processi cartacei necessario per stabilire una (seppur) minima normazione condivisa, oggi giorno il panorama normativo sul punto risulta alquanto frammentato e favorisce una complessità interpretativa di fondo, allontanando sempre più l'adozione di un testo unico e di una piattaforma digitale comune.

D'altra parte, la tecnologia può essere applicata in modo assai più pervasivo sfruttandone, come accaduto durante l'emergenza pandemica, alcune inesplorate possibilità. È il caso della giustizia predittiva, cioè dell'uso della tecnologia come strumento di previsione dell'esito di una futura lite, ma anche dell'estrazione di argomenti giuridici e della massimizzazione automatica, sulla cui base effettuare previsioni su orientamenti giurisprudenziali e legislativi. In tutti questi casi occorre comprendere pienamente il funzionamento della macchina e le modalità di trattamento dei dati che questa utilizza, per evitare il rischio concreto di subalternità degli uomini rispetto alle macchine e, in ultima analisi, una ragionevole diffidenza verso questa tecnologia.

Paola Romana Lodolini: Il Decreto 7 agosto 2023 , n. 110 – Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi

dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

La legge n. 206 del 2021 recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata", ha previsto due criteri di delega specificamente riferiti alla chiarezza e sinteticità degli atti processuali.

In primo luogo, al legislatore delegato è stato attribuito il compito di prescrivere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo siano compiuti nell'osservanza dei principi di chiarezza e sinteticità, assicurando altresì la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il CSM e il CNF.

In secondo luogo, è stato previsto il divieto di sanzionare con l'invalidità dell'atto il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, potendosi invece tener conto della violazione delle specifiche tecniche o dei criteri e limiti redazionali ai fini della regolazione delle spese di lite.

Il decreto legislativo n. 149 del 2022 ha modificato l'art. 121 c.p.c., con la codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità di "tutti gli atti del processo", nonché l'art. 46 disp. att. c.p.c., ora rubricato "Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari".

Il DM n. 110 del 2023 costituisce, pertanto, attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 46 disp. att. c.p.c. e muove dal presupposto che i requisiti della chiarezza e della sinteticità degli atti del processo – entrambi funzionali all'attuazione dei principi di ragionevole durata del processo e di leale collaborazione tra le parti e il giudice – siano concetti distinti tra loro, ancorché indubbiamente correlati. Un testo è chiaro quando è univocamente intellegibile, mentre è sintetico quando, pur essendo completo dei requisiti essenziali ed esaustivo in relazione al suo scopo, è scevro di ripetizioni e verbosità. Ne deriva che la brevità degli atti del processo – pur in un orizzonte irrinunciabile di completezza e intellegibilità – contribuisce all'attuazione dei principi di sinteticità e chiarezza.

L'art. 1 del DM determina l'oggetto del regolamento, che ricomprende sia la fissazione dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali degli atti del processo civile, questi ultimi con riferimento alle cause di valore inferiore a euro 500.000, sia la regolazione degli schemi informatici degli atti giudiziari, con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo.

L'art. 2 stabilisce i criteri di redazione degli atti processuali di parte, mentre l'art. 3 ne fissa il limite dimensionale.

L'art. 4 prevede che non concorrano al raggiungimento dei limiti dimensionali gli elementi la cui estensione è indipendente dalla volontà delle parti.

L'art. 5 disciplina le deroghe ai limiti dimensionali.

L'art. 6 offre suggerimenti redazionali in grado di favorire la lettura agevole dell'atto, i quali

concorrono, dal punto di vista estrinseco e formale, all'osservanza del principio di chiarezza.

L'art. 7 disciplina i criteri di redazione dei provvedimenti del giudice.

L'art. 8 prescrive l'osservanza delle specifiche tecniche e la compilazione degli schemi informatici disciplinati dal DM n. 44 del 2011.

L'art. 9 prevede che siano implementate e favorite le iniziative formative aventi ad oggetto le tecniche di scrittura degli atti del processo.

L'art. 10 prevede la costituzione di un osservatorio permanente che vigili sull'attuazione delle previsioni normative, anche al fine di aggiornare il regolamento.

L'art. 11 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'art. 12 disciplina l'entrata in vigore del regolamento.

Mirella Delia: "La coesistenza fra mediazione e conciliazione nell'Ufficio del Processo e nei percorsi formativi della SSM dopo la delibera del CSM, datata 26.10.2022, prot. n. 19385.2022 - sulla Buona Prassi Conciliativa."

La nuova stagione della giustizia complementare progredisce, oltre che attraverso le novità processuali introdotte dalla recente riforma della giustizia civile e di quelle che saranno le applicazioni giurisprudenziali sul territorio nazionale, attraverso scelte divulgative e formative in grado di assicurare la maggiore conoscenza del quadro normativo e dei progetti virtuosi che per primi hanno generato – su questi temi – moduli organizzativi replicabili nella prospettiva del nuovo Ufficio del Processo.

Nella consapevolezza che la materia si presta ad una ricerca continua, funzionale ad allineare i profili formativi e i profili professionali in vista di un più efficiente svolgimento del servizio della giustizia, il nuovo che avanza fra i metodi che promuovono soluzioni negoziate endoprocessuali (ordinanze 185-bis, mediazione, negoziazione assistita, arbitrato delegato) comporta il poter conformare il linguaggio dei vari protagonisti della lite alle tecniche del diritto collaborativo, nonché il radicare negli uffici giudiziari moduli organizzativi incentrati sul sapiente impiego di supporti tecnologici e informatici, dalle banche dati tematiche, agli applicativi Sicid e Consolle fino ai monitoraggi.

Affianco dunque alle riforme in materia di ADR (dal d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, in materia di mediazione civile e commerciale e in materia di negoziazione assistita, alla pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale n 183 del 7 agosto 2023, dei due decreti attuativi del 1° agosto 2023, dedicati all'introduzione di incentivi economici, fiscali e in generale di misure favorevoli alle parti sui costi di mediazione, nella Gazzetta ufficiale, nonché ai lavori ancora in corso per la riformulazione del DM n. 180 del 18 ottobre 2010 in tema di registro degli Organismi di mediazione), assumono importanza strategica, come veicoli di indirizzo e promozione nell'area della media-conciliazione, i vari livelli istituzionali e in particolare:

- la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura - in data 26.10.2022, prot. n.

19385.2022 - sulla Buona Prassi Conciliativa, consultabile all'URL:

[https://csmapp.csm.it//documents/21768/5748796/Ufficio+per+il+Processo,+ragionevole+durata+e+buona+prassi+conciliativa+\(Delibera+di+Plenum+in+data+26+ottobre+2022\).pdf/59281a3b-b68c-bbcc-4b9a-5fcd3818febf](https://csmapp.csm.it//documents/21768/5748796/Ufficio+per+il+Processo,+ragionevole+durata+e+buona+prassi+conciliativa+(Delibera+di+Plenum+in+data+26+ottobre+2022).pdf/59281a3b-b68c-bbcc-4b9a-5fcd3818febf);

- la rete dei percorsi formativi - organizzati dalla SSM anche nelle sedi decentrate in applicazione dei principi di cui agli articoli 5-quater e quinquies del D.lgs. n. 28 del 2010 - incentrati nello scambio di tecniche di lavoro multidisciplinari e privilegiando la formula laboratoriale nella trasmissione delle esperienze giudiziarie virtuose.

Rosa Anna Capozzi: Il perfezionamento del deposito telematico alla luce della Riforma "Cartabia"

Il nuovo art. 196-sexies disp. att. c.p.c. utilizza una formula estremamente generica per individuare il momento perfezionativo dei depositi telematici, lasciando aperto il quesito su se valga ancora la disciplina secondaria fondata sul sistema della pec e la giurisprudenza finora formatasi sul punto.

Giovanni Battista Gallus: Assenza o invalidità delle firme elettroniche negli atti penali: conseguenze processuali

Le problematiche legate alla mancanza o alla invalidità della sottoscrizione degli atti nel procedimento penale hanno assunto una dimensione nuova con l'introduzione dei depositi telematici, prima nella legislazione emergenziale nella fase pandemica, e poi attraverso la loro "istituzionalizzazione" nella riforma Cartabia, fin nella fase transitoria (art. 87-bis, comma 7, lett. a) D.lgs 150/2022, che prevede l'inammissibilità dell'appello non sottoscritto digitalmente dal difensore).

Anche di recente, la Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza 03/07/2023, dep. il 02-08-2023, n. 34099, ha dichiarato l'inammissibilità di un atto d'appello privo di firma digitale, nonostante allo stesso fosse allegata una dichiarazione di nomina, provvista di idonea sottoscrizione digitale, in applicazione dell'art. 24, comma 6-sexies, D.L. n 137 del 2020, sposando una linea di estremo rigore, nell'affermare che "il principio del favor impugnationis sulla base di argomentazioni di natura sostanziale (quali la firma riprodotta sul cartaceo e la sua certa provenienza dall'autore), l[...]non può certo spingersi sino al punto di sterilizzare le tassative disposizioni che censurano con l'inammissibilità il mancato rispetto della disciplina in ordine alla necessaria presenza della firma digitale che regola la trasmissione delle impugnazioni i cui requisiti di forma sovrintendono alla tutela della certezza della provenienza dell'atto dal suo autore non diversamente declinabile."

Questi arresti giurisprudenziali (peraltro formalmente conformi al dettato normativo)

dimostrano un evidente irrigidimento legato all'assenza o all'invalidità della sottoscrizione, con conseguenze gravissime dal punto di vista processuale.

L'intervento si propone di analizzare i principali profili problematici, sulla base dell'assetto normativo risultante dalla riforma, e verificare la possibilità di approcci alternativi.

Valeria Spagnoletti: Prassi organizzative UPP: risultati positivi e criticità

Premessi brevi cenni sul cruscotto CSM degli obiettivi PNRR, verrà illustrato lo studio condotto sui modelli organizzativi UPP in rapporto alle prassi virtuose di smaltimento dell'arretrato, con esposizione delle prime analisi su risultati positivi e criticità

Loredana Carpentieri: L'intelligenza artificiale nel prisma della legge delega per la riforma tributaria

Il diritto tributario è uno dei settori nei quali l'intelligenza artificiale è destinata ad assumere maggiore spazio: non a caso la recente legge delega per la riforma tributaria (legge n. 111 del 2023) emerge con chiarezza l'impatto dell'intelligenza artificiale nell'implementazione e nella successiva applicazione delle nuove disposizioni tributarie. In questa relazione cercherò di sottolineare potenzialità e limiti dell'intelligenza artificiale sia nella fase di determinazione sostanziale delle basi imponibili (con particolare riferimento al nuovo concordato biennale) sia nella fase di attuazione dei tributi e, in particolare, nell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, nel potenziamento dell'accertamento e della riscossione, nel contrasto alle frodi e all'evasione fiscale

Antonino Mazzeo: Applicabilità delle tecnologie di AI al dominio giuridico-notarile

L'intervento, dopo una rapida presentazione delle caratteristiche salienti delle nuove piattaforme di AI generativa basate su modelli LLM rivolte al dominio della giustizia, descriverà sinteticamente talune esperienze in essere presso il notariato italiano di utilizzo degli strumenti di AI. In seno ad un gruppo di lavoro multidisciplinare, anche in collaborazione con l'università di Napoli Federico II (Dip. DIETI-gruppo di AI), è stato organizzato un laboratorio in cui sperimentare il concreto utilizzo delle tecnologie della AI, in particolare gli ambienti LLM generativi di recente introduzione nel mercato, per da impiegare, nel breve e medio termine, per lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi di ausilio alle attività degli operatori del diritto nel dominio giuridico e, in particolare, a supporto dell'attività notarile nella gestione del ciclo di sviluppo integrato di un atto, ed esplorare inoltre la possibilità di utilizzare tali tecnologie per offrire nuovi servizi qualificati direttamente ai cittadini/clienti.

Mariano Sciacca: Banche dati giurisprudenziali e Intelligenza artificiale – giustizia predittiva
Giustizia predittiva e banche dati di giurisprudenza – Iurisdictio e predittività: nel labirinto degli imprevisti e delle probabilità – Esperienze nazionali e progetti di prevedibilità della giurisprudenza: l'intelligenza artificiale del prossimo venturo

Michele Nastri: La conservazione del documento informatico tra CAD, processi telematici, e disciplina degli archivi pubblici.

L'intervento ripropone la necessità dell'istituzione di sistemi di conservazione a norma (preferibilmente unitari) dei documenti informatici in relazione agli atti dei vari processi telematici. In un quadro normativo che si articola essenzialmente sul CAD (D.lgs. 82/2005) sulle molteplici discipline dei processi telematici (ancorché tendenti infine ad un allineamento) e sulla disciplina dei beni culturali (quali sono per definizione gli archivi pubblici ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 42/2004) la mancata istituzione di sistemi di conservazione a norma di atti e fascicoli processuali comporta problemi pratici e rischi sistemici. In particolare il riconoscere (secondo i principi generali del processo telematico, ma anche del diritto amministrativo) piena validità a documenti per il solo fatto che siano conservati nei fascicoli processuali è conforme a principi e norme del processo telematico ed ai principi di diritto amministrativo, ma lascia impregiudicate svariate problematiche. La mancanza o invalidità per tali documenti di requisiti essenziali del documento informatico (come in caso di mancanza di firme elettroniche o di firme elettroniche scadute), rende problematica la conservazione nel tempo, intesa come reperibilità leggibilità, verifica di validità e provenienza. In senso opposto la possibilità di procedere alla distruzione di documenti cartacei anche in deroga alla normativa generale crea rischi sistemici e dubbi interpretativi. Sono pertanto auspicabili l'implementazione di sistemi uniformi di conservazione a norma ed interventi normativi per rendere omogenee le discipline.

Giovanni Rocchi: Decreto N. 110/2023. Nuovi spazi per l'informatica nella redazione degli atti processuali di parte?

Il decreto c.d. "Schemi" DM 110/2023 ha introdotto una precisa strutturazione di alcuni atti processuali di parte e ha individuato i limiti quantitativi di alcune loro parti. La predisposizione di atti conformi al decreto potrebbe essere resa più agevole dall'adozione di apposite procedure informatiche che possano sostituire i programmi di elaborazione del testo tuttora di utilizzo prevalente. Ciò potrebbe schiudere un nuovo approccio verso un processo civile telematico veramente digitale e non solo dematerializzato.

Germana Lo Sapio: Large Language model: opportunità, rischi e nuove competenze.

L'intervento mira ad esplorare il potenziale impatto dei Large Language Model nell'attività giurisdizionale. Partendo dai meccanismi di funzionamento, si pone l'accento sulle prospettive di applicazione, sui rischi, sui profili regolatori derivanti dall'AI act, nonché sul ruolo cruciale dell'interazione uomo/macchina (Human-in-the-loop) che richiede nuove competenze per guidare e interpretare le risposte generate dai LLM.

Michele Papa: Digitalizzazione, intelligenza artificiale e rinnovamento della legislazione

L'intelligenza artificiale e più in generale le nuove tecnologie stanno modificando in maniera significativa i modi in cui vengono ideate e comunicate le norme giuridiche. Tale processo comporta inevitabili conseguenze sull'attività giurisdizionale, che si trova a relazionarsi con un sistema di fonti profondamente mutato.

Come accaduto altre volte nella storia (invenzione della scrittura, invenzione della stampa, etc.) l'innovazione "tecnologica" è in grado di rivoluzionare i modi cui viene concepita e rappresentata la dimensione normativa dell'interazione sociale. L'attuale trasformazione delle fonti giuridiche ha come passaggio preliminare la "digitalizzazione" delle norme. A seguito di tale processo, le norme vengono svincolate dal loro tradizionale supporto materiale (solitamente cartaceo) per assumere la nuova condizione di "dati", cioè di mere "informazioni".

Il combinarsi della digitalizzazione con le potenzialità operative dell'intelligenza artificiale ha portata rivoluzionaria. Il cambiamento riguarda:

a) la mutazione dei codici linguistici attraverso cui sono formulate le norme giuridiche, con la verosimile sostituzione del linguaggio naturale, tipico delle "norme-testo" (c.d. law as text), con un linguaggio altamente formalizzato (c.d. law as code), capace di rendere le norme immediatamente fruibili da parte dei sistemi informatici.

Per altro verso, la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale rendono possibile utilizzare anche tecnologie multimediali come quelle di "realtà aumentata". Si tratta di strumenti semiotici capaci di "arricchire" le modalità ideative ed espressive delle norme, superando le strettoie del linguaggio verbale adottato dalle tradizionali fonti giuridiche.

b) la mutazione delle forme organizzative della legislazione, con il probabile superamento dei tradizionali "codici" (civile, penale etc.), dei "testi unici", ovvero delle consolidazioni di "norme-testo", a favore della creazione di "reti di dati". Tali "reti", o "networks" di "dati", possono essere costruite e regolate innanzitutto dal legislatore e quindi destinate a porsi come "connessioni strutturate" di norme, da proporre alla giurisprudenza e ai cittadini;

Ferruccio Auletta: La standardizzazione degli atti processuali e la garanzia delle specialità delle giurisdizioni

Il carattere standard degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice come caratteristica

essenziale, altra da chiarezza e sinteticità, nel contesto dell'amministrazione digitale della giustizia e per la salvaguardia del proprio di ogni giurisdizione. Origini storiche, fondamentali concettuali, prospettive dell'applicazione in ambienti di AI.

Roberto Arcella: Digitalizzazione e semplificazione

La riforma Cartabia ha totalmente disatteso le aspettative di una radicale semplificazione del rito civile digitalizzato. Con specifico riferimento alle attestazioni di conformità, anziché indirizzare il legislatore tecnico verso la ricerca di soluzioni che potessero ex se garantire la conformità degli atti circolanti rispetto a quelli presenti nei registri informatici, si è optato per la quasi pedissequa riedizione delle norme contenute nel vecchio D.L. 179/2012, transitate all'interno delle disposizioni di attuazione del c.p.c.. Soluzioni tecnologiche, più o meno avanzate, sono invece a portata di mano e potrebbero costituire un efficace antidoto alle liti "sul" processo telematico.

Nel corso dell'intervento saranno illustrate queste soluzioni, che potrebbero essere sussunte dalle regole e specifiche tecniche con un risparmio di risorse e maggior certezza del diritto

Edoardo Buonvino: I carichi esigibili nel contesto dei programmi di gestione

L'indicazione dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati da parte del CSM costituisce un'inversione di prospettiva rispetto al metodo finora adottato ai fini della redazione dei programmi di gestione per lo smaltimento dell'arretrato. I rapporti con gli obiettivi PNRR e le prospettive per il futuro.

Giovanni Ariolli: Nomofilachia, giustizia predittiva e intelligenza artificiale

L'esigenza di far fronte all'aumento della domanda di giustizia, assicurando la ragionevole durata dei processi e, al contempo, l'uniforme interpretazione della legge, ha reso sempre più necessario il ricorso all'ausilio di strumenti informatici che agevolassero l'attività del giudice. Dall'uso del personal computer, inizialmente deputato all'archiviazione dei files dei lavori svolti, si è via via assistito alla creazione di programmi di ricerca di testi di legge e di precedenti giurisprudenziali, dotati di software altamente sofisticati, in cui le metodiche di selezione trascendono l'argomento per sfociare «nella regola del caso concreto».

La dichiarata utilità di tali sistemi ai fini della decisione di casi simili e al rispetto dei generali canoni ermeneutici racchiude però in sé alcuni rischi.

Alla «standardizzazione» del dato oggetto di ricerca può conseguire una stratificazione della giurisprudenza che mal si concilia con una società in divenire ove spesso la domanda di giustizia si accompagna a vuoti di tutela legale.

La nomofilachia, quale massima espressione del diritto vivente, si nutre degli orientamenti di

merito, nell'ambito di una stretta complementarità tra il dato formale e quello giurisprudenziale, riferendosi la prevedibilità delle decisioni non tanto all'astratta previsione legale, bensì alla norma vivente risultante dall'applicazione e dall'interpretazione dei giudici, in stretto raccordo con le fonti costituzionali e convenzionali.

La relazione, dopo avere evidenziato funzione e valenza dell'attività nomofilattica della Corte suprema di cassazione, si sofferma sul rapporto e sull'utilità del ricorso a sistemi di giustizia predittiva governati da intelligenza artificiale al fine di assicurare l'uniforme interpretazione della legge.

Giuseppe Vitrani: Il giudice robot: siamo pronti (....dopo un esempio pratico)?

L'evoluzione digitale della giustizia porterà mai al giudice robot? Si tratta di un obiettivo da perseguire o di un pericolo da evitare? La legislazione europea sembra andare nella seconda direzione, visto che uno degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo al Regolamento sull'intelligenza artificiale prevede espressamente che "l'uso di strumenti di intelligenza artificiale può supportare, ma non sostituire il potere decisionale dei giudici o l'indipendenza della magistratura, poiché il processo decisionale finale deve rimanere un'attività e una decisione assunta dall'uomo". E' però opportuna una riflessione sul tema, accompagnata anche da una dimostrazione pratica di come potrebbe funzionare un processo decisionale automatizzato nel campo della giustizia.

La riflessione può essere utile per comprendere se determinati procedimenti oggi considerati a tutti gli effetti facenti parte della giurisdizione, non possano assumere altra veste grazie alle possibilità offerte dai sistemi di intelligenza artificiale

Giuseppe Buffone: La Digitalizzazione della Giustizia Europea

Il cd. « pacchetto digitalizzazione », in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE è destinato a cambiare il « volto » della giustizia europea: i sistemi giudiziari degli Stati Membri si affacciano a una nuova era digitale

Luigi Giordano: Il contributo della giurisprudenza di legittimità all'istituzione del processo penale telematico

Nel percorso verso l'istituzione del processo penale telematico assume un ruolo importante anche la giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di confrontarsi ripetutamente con i primi segmenti di digitalizzazione che sono stati introdotti, potendone verificare l'incidenza su diversi istituti processuali e la coerenza con i principi del codice di rito.

Nel periodo più recente, tra gli altri, si segnala l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di deposito telematico degli atti, nel vigore della disciplina transitoria di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, introdotto dall'art. 5-quinquies, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n. 199, l'atto di impugnazione risulta tempestivo se l'accettazione da parte del sistema informatico dell'ufficio giudiziario avviene oltre l'orario di apertura al pubblico degli uffici, ma entro le ore 24 del giorno di scadenza per il deposito (Cass. Sez. 4, n. 31230 del 14/06/2023). Inoltre, è stato affermato che la mancata sottoscrizione con firma digitale delle copie informatiche per immagine degli atti allegati all'impugnazione inviata a mezzo PEC da parte del difensore può comportare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 24, commi 6 sexies, del decreto - legge n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020, solo se l'allegato privo di sottoscrizione digitale assuma una valenza decisiva o, comunque, essenziale nell'economia dell'impugnazione proposta (Cass. pen., sez. VI, 11 maggio 2023, n. 29173; conformi Cass. Sez. 4, n. 43747 del 25/11/2021; Cass. Sez. 6, n. 37704 del 11/07/2022; difforme Cass. Sez. 4, n. 21462 del 2/05/2023).

Quest'ultimo orientamento, ancorato su un rigoroso fondamento costituzionale, è ispirato agli indirizzi della giurisprudenza europea. La Corte Europea dei diritti dell'uomo, in particolare, con la sentenza del 9 giugno 2022, resa nel caso Xavier Lucas c. Francia, ha ribadito che il diritto ad accedere al processo deve essere concreto ed effettivo. Da tale principio deriva che le autorità interne debbono di evitare eccessi di formalismo, che possono risolversi, sul piano effettuale, in un sostanziale diniego di giustizia (sulla censura agli eccessi di formalismo nel giudizio di legittimità, che si risolvono, in una violazione del diritto fondamentale di accesso a un Tribunale assicurato dall'art. 6, p. 1 della Convenzione, v. anche le sentenze del 28/10/2021, Succi c. Italia, e del 15/09/2016, Trevisanato c. Italia).

Questa soluzione, di fatto, ha anticipato ed ha avallato la scelta compiuta del legislatore in vista dell'istituzione del processo penale telematico. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 87-bis, comma 3, infatti, ha previsto, che l'impugnazione da depositare "in forma di documento informatico (sia) sottoscritt(a) digitalmente (...) e cont(enga) la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale". Tra le ipotesi di inammissibilità dell'atto di impugnazione presentato, elencate dal comma 7 della stessa disposizione, tuttavia, non è stata più inserita l'eventualità - presa invece in considerazione dal decreto - legge n. 137 del 2020, art. 24, comma 6-sexies, lett. b), - in cui "le copie informatiche per immagine (...) non sono state sottoscritte digitalmente", ma solo quella in cui ad essere sprovvisto di firma è l'atto principale.

Marisaria Maugeri: L'uso dell'intelligenza artificiale negli studi legali

Gli studi legali si stanno avvalendo dell'intelligenza artificiale ed è questo il tema a cui dedicherò questo breve intervento. Mi limiterò, però, in questa sede, per ragioni di tempo, a dare una

rappresentazione dell'esistente, senza mettere in evidenza i problemi in punto di privacy e di profilazione, che si sicuramente si possono registrare.

L'uso di AI si traduce nell'utilizzo di sistemi computazionali per svolgere attività prima affidate all'intelligenza umana.

Già nel 1963 l'American Bar Association ha pubblicato un articolo con il seguente incipit: «Will computers revolutionize the practice of law and the administration of justice, as they will almost everything else?».

Alcuni autori da qualche anno hanno cominciato a parlare di "end of lawyers". Allo stato, però, l'utilizzo di AI negli studi legali ha comportato più un aumento della produttività delle prestazioni umane che una soppressione delle stesse. Nondimeno si ritiene plausibile che l'uso di AI possa in futuro incidere sugli studi legali, se non altro sotto il profilo della loro organizzazione. Ci si riferisce non solo alla provenienza dei capitali o all'incremento di risorse da investire nelle nuove tecnologie ma anche a quello della necessaria presenza di professionisti aventi competenze "altre" rispetto a quelle giuridiche. Si può pensare sia all'assunzione di informatici, esperti in data science o project manager, sia a quella di giuristi aventi anche competenze tecniche. È, infatti, possibile che il ruolo del giurista

possa avere in futuro caratteristiche diverse rispetto a quelle attuali. Sembra probabile, cioè, che il giurista chiamato a lavorare nei Multi-disciplinary Teams (MDT) debba avere una formazione, almeno in parte, diversa rispetto a quella attuale.

In questa sede proverò a descrivere, in modo necessariamente sommario, le iniziative di impiego di strumenti di AI negli studi legali (settore civilistico), esclusivamente con riferimento al controllo dei contratti.

Prima di avviare il discorso, però, vorrei parlare di due esperimenti effettuati in alcune Università e fare una breve premessa.

Il primo esperimento è molto noto. Un gruppo di scienziati e ingegneri dell'UCL (che hanno lavorato insieme a ricercatori di University of Sheffield e University of Pennsylvania), diretto da Nikolaos Aletras, ha creato un algoritmo volto a predire l'esito finale del processo. L'algoritmo è stato sperimentato qualche anno fa in relazione a casi riguardanti la violazione dei diritti umani (artt. 3, 6 e 8 dell'European Convention on Human Rights). Su 584 cause il programma è giunto alle stesse soluzioni dei giudici nel 79% dei casi.

Forse è meno noto che esiste un programma chiamato Case Cruncher Alpha, elaborato da studenti di Cambridge, che ha «sfidato» 112 giuristi nel predire l'esito di alcune decisioni del Financial Ombudsman in tema di prodotti assicurativi a protezione del credito. Chi ha vinto la sfida? Su 775 casi, il programma ha predetto correttamente nella misura dell'88,6% e i giuristi nella misura del 62,3%.

I dati certamente non possono non esser presi in considerazione e spiegano l'attenzione che oggi si presta al fenomeno.

Passiamo adesso alla premessa: il sistema AI oggi è prevalentemente basato sul Machine

Learning, la cui finalità principale è quella di predire esiti creando complesse connessioni con dati di partenza.

Si dice, infatti, che il Machine learning funzioni in presenza di esempi che fungano da "precedenti". In assenza degli stessi si ritiene, invece, che l'utilizzo di M.L. sia ineffettuale. In altre parole, la c.d. intelligenza creativa resta al di fuori dell'attuale portata del M.L. e allo stato occorre necessariamente utilizzare le banche dati. È probabile che le attuali banche dati siano complessivamente insufficienti per un funzionamento ottimale degli strumenti di M.L. e che, pertanto, occorra uno grande sforzo nella direzione dell'implementazione della raccolta dei dati. Ciò che sembra certo è che le più importanti banche dati (si pensi a LexisNexis o a Thomson Reuters o a Wolters Kluwer) costituiranno elemento fondamentale per lo sviluppo di tecniche predittive.

In ragione di quanto detto sopra, ci si può chiedere se il rifiuto, da parte delle banche dati, di cedere i dati da loro raccolti integri gli estremi della pratica anticompetitiva e se le banche dati possano esser protette in quanto opere "originali". Attualmente c'è una controversia in corso riferita a quest'ultima questione.

Al momento gli strumenti di AI sono utilizzati prevalentemente da grandi studi internazionali. Ciò si spiega anche con la circostanza che i costi per l'implementazione di AI sono allo stato elevati.

Gli impieghi privati dell'AI non saranno, tendenzialmente, a disposizione di tutti i professionisti in modo eguale, ma solo di quelli che potranno permettersi i relativi costi e magari arricchire con proprie elaborazioni gli strumenti acquistati sul mercato. L'AI applicata alla giustizia predittiva diviene dunque uno strumento potente di miglioramento dell'offerta di servizi legali, ma anche di concentrazione dell'offerta stessa, e, come tale, dovrebbe essere guardata con preoccupazione dagli ordini professionali.

Si registra un'attenzione accentuata verso questi strumenti in UK.

Si segnala che a volte gli studi legali internazionali hanno acquisito quote di partecipazione di società di AI (ad esempio, Slaughter and May ha quote di Luminance), a volte hanno creato delle joint ventures e a volte hanno sviluppato strumenti in-house.

Il M.L. negli studi è utilizzato prevalentemente per effettuare la due diligence e per analizzare le clausole di alcuni contratti (vedi, ad es., Coin, Kira, RAVN, Luminance). Inizialmente gli strumenti venivano utilizzati nella valutazione di transazioni standardizzate mentre oggi vengono utilizzati anche in transazioni più complesse, quali quelle di M&A.

Analizziamo adesso più da vicino i principali strumenti di AI utilizzati al fine di controllo dei contratti.

Coin (Contract Intelligence) viene utilizzato da JP Morgan per interpretare i contratti commerciali. J.P.Morgan ha, in particolare, automatizzato il check dei documenti nel settore del credito. La peculiarità del software risiede nell'utilizzo del c.d. apprendimento non supervisionato (Unsupervised learning). Si tratta di una tecnica di apprendimento automatico

basata su una serie di input, riclassificati e organizzati autonomamente dal software.

Kira è un software nato in Canada, dall'azienda tecnologica Kira Systems, che nel giugno 2016 ha siglato un accordo con DLA Piper, studio legale internazionale con sedi in 30 paesi del mondo, per fornire il sistema di IA. Dall'inizio del 2017 pure la sede italiana sta sperimentando il programma. Anche Deloitte utilizza l'intelligenza artificiale di Kira per provvedere alla correzione dei documenti.

Serve per valutare l'abusività delle clausole dei contratti e per svolgere attività di due diligence.

DLA PIPER ha calcolato che il margine di errore di KIRA è del 2% mentre quello umano si aggirava sul 20-30%¹. Operano una revisione dei contratti anche LawGeex and eBrevia.

Luminance è una piattaforma di IA per la due diligence. È nata nel Regno Unito Ed è stata implementata in Italia dallo studio Portolano Cavallo.

Luminance è una piattaforma di intelligenza artificiale per la professione legale, con oltre 250 clienti in oltre 50 paesi nel mondo. La tecnologia di "machine learning" consente a Luminance di leggere e comprendere il linguaggio forense, permettendo agli avvocati di effettuare analisi dei documenti in tutte le aree di attività (due diligence, negoziazioni contrattuali, analisi della conformità legale, analisi del portafoglio immobiliare e Discovery). Luminance ha sedi a Londra, Cambridge, New York e Singapore.

La disponibilità di agenti artificiali intelligenti in grado di svolgere l'intera gamma di ragionamenti richiesti nell'esperienza applicativa della professione di avvocato e soprattutto, per quanto rileva in questa sede, di redazione e analisi dei contratti, è molto lontana dalla realtà. Ciò non di meno è prevedibile un incremento di uso in un futuro prossimo.

Occorre, però, tener conto anche dei possibili errori che l'uso dell'IA possa comportare.

A tal proposito, consentitemi di riferire una vicenda accaduta quest'anno in Texas.

L'avvocato Steven Schwartz, dello studio legale Levidow, Levidow e Oberman, per esempio, ha utilizzato ChatGpt in una memoria per conto di Roberto Mata, che aveva citato in giudizio la compagnia aerea colombiana Avianca per essere stato ferito al ginocchio da un carrello di servizio durante un volo di linea.

ChatGpt ha indicato alcuni precedenti a cui far riferimento al fine di far valere la posizione di Mata. In particolare, ha fatto riferimento a "Varghese v. China Southern Airlines", "Martinez v. Delta Airlines" e "Miller v. United Airlines". I casi citati, però, non erano corretti.

L'avvocato Schwartz aveva prodotto una dichiarazione giurata in cui affermava di aver chiesto al chatbot se stesse mentendo.

Il chatbot aveva affermato che i casi erano tutti reali, tanto da essere presenti in "database affidabili" come Westlaw e LexisNexis.

L'avvocato di controparte è riuscito a dimostrare che così non era.

Ciò ha spinto Brantley Starr, giudice federale del Texas, ad adottare una regola secondo la quale qualsiasi avvocato che usi IA in giudizio incardinato nella sua corte debba attestare che "nessuna parte della causa è stata redatta dall'intelligenza artificiale generativa" o, se lo è, che è

stata controllata "da un essere umano".

Tutti gli avvocati che compaiono davanti alla Corte devono quindi mettere agli atti un certificato appositamente redatto e dichiarare che qualsiasi eventuale contenuto prodotto dall'IA sia stato controllato accuratamente da una persona in carne ed ossa utilizzando i database legali tradizionali o fonti stampa.

Non sono sicura che questa soluzione sia corretta. In vero, l'avvocato avrebbe anche potuto "inventare" precedenti senza l'ausilio dell'IA.

Ciò non di meno, ho voluto segnalare la cosa solo per mettere in evidenza che, come dicevo prima, la disponibilità di agenti artificiali intelligenti in grado di svolgere l'intera gamma di ragionamenti richiesti nell'esperienza applicativa della professione di avvocato è molto lontana dalla realtà.

Prima di chiudere il discorso, qualche cenno sulla produzione di servizi che si rivolgono direttamente agli utenti finali, consentendo loro di evitare il ricorso a procedimenti giudiziari e a studi legali tradizionali e di giungere rapidamente a soluzioni conciliative di possibili controversie.

Negli ultimi anni, infatti, si è assistito alla creazione di alcune piattaforme che propongono ai clienti di affrontare alcuni problemi legali attraverso l'utilizzo di strumenti di AI.

In particolare, Do Not Pay permette di contestare multe per divieto di sosta nel Regno Unito ed in alcune città statunitensi² e Volo Risarcito Gratis permette di verificare se il ritardo o la cancellazione del volo, o ancora lo smarrimento o danneggiamento del bagaglio possano dare diritto al risarcimento del passeggero³.

Questi strumenti potrebbero, in un futuro non lontano, diventare competitivi rispetto agli studi legali.

Allo stato, però le questioni trattate non sono particolarmente rilevanti. Il che induce, almeno per ora, a ridurre il livello di preoccupazione sul nostro futuro! Futuro, però, che ci deve vedere attrezzati al cambiamento.

Roberto D'Auria: Le novità del decreto 150/2023

Le novità del decreto 150/2023, che, al fine di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero prevede la istituzione di apposite infrastrutture digitali interdistrettuali e demanda ad un successivo decreto ministeriale la concreta individuazione di tali infrastrutture e la definizione dei requisiti tecnici essenziali al fine di assicurare la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi.

Fiorenzo Sirianni: Evoluzione e sviluppo dei servizi digitali del contenzioso tributario anche alla luce dei principi della delega fiscale – banca dati della giurisprudenza tributaria di merito e strumenti di AI

A circa dieci anni dall'avvio del processo tributario telematico, la giustizia tributaria si avvia a intraprendere un nuovo percorso di digitalizzazione che risulterà necessariamente influenzato da strumenti e servizi innovativi anche basati sulla sull'intelligenza artificiale. La banca dati della giurisprudenza tributaria di merito che il Ministero dell'economia e delle finanze intende attivare nei prossimi mesi, del tutto gratuita e contenente le sentenze digitali anonimizzate delle Corti di giustizia tributaria, potrà essere un utile strumento di analisi del rischio per ciascuna parte processuale riguardo l'avvio ovvero la prosecuzione del contenzioso. Ciò risulterà particolarmente utile per le questioni tributarie più complesse, oggetto di frequente intervento normativo e non potrà che produrre effetti deflattivi sul contenzioso tributario, soprattutto di legittimità, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal PNRR per il settore giustizia.

Vincenzo De Lisi: DGSIA – Un nuovo approccio utente-centrico per lo sviluppo dei servizi digitali di Giustizia

Nell'ambito dell'evoluzione dei servizi digitali del Ministero della Giustizia, DGSIA ha adottato un nuovo approccio metodologico che mette le esigenze degli utenti (es. PM, GIP, GUP, Magistrati, Cancellieri) al centro, coinvolgendoli in maniera iterativa in tutte le fasi progettuali.

Gli utenti definiscono le loro esigenze, contribuiscono al ridisegno dei flussi di lavoro e della User Experience delle interfacce grafiche. L'obiettivo finale è rendere i nuovi servizi intuitivi, accessibili e completi di tutte le funzionalità necessarie allo svolgimento delle loro attività quotidiane, operando importanti semplificazioni e razionalizzazioni.

Le nuove soluzioni vengono poi validate, con la partecipazione dagli utenti, attraverso test di usabilità che ne validano l'effettiva efficacia, efficienza e soddisfazione, prima di passare alla fase di sviluppo e implementazione.

Questo approccio comprende anche lo sviluppo di contenuti di supporto contestuale (immagini e testo) volto a guidare passo dopo passo gli utilizzatori, assicurando una più rapida adozione dei nuovi strumenti digitali.

DGSIA, in collaborazione con gli UU.GG., sta sperimentando questo approccio con successo in area Penale con Applicativo Processo Penale (APP 2.0) e Portale Depositi Penali (PDP – ad uso degli Avvocati) e per i Servizi al Cittadino di Volontaria Giurisdizione (Tribunale Online e Casellario).

Paolo Abbritti: L'esperienza del gruppo di lavoro RID per lo sviluppo degli applicativi del processo penale telematico

La relazione preliminare sul sistema "APP" e la spinta propulsiva per un nuovo approccio nella costruzione dei sistemi informatici. Il cambio di paradigma della DGSIA: dalla costruzione "top-down" e a "freddo" degli applicativi penali ad una impostazione con l'utente al centro in una logica di coinvolgimento costante nella fase di progettazione, analisi e sperimentazione, per realizzare applicativi in linea con le esigenze quotidiane degli utilizzatori.

Lo sforzo profuso dai RID, le prossime tappe sino all'avvio effettivo del processo penale telematico e la necessità di accompagnare gli operatori della giustizia penale verso una rivoluzione culturale "digitale".

Mario Formisano: Nuovi scenari europei e problemi pratici da risolvere nell'immediato

Nella proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero, approvata dal Parlamento Europeo in data 9 marzo 2023 si legge: "Il semplice accesso alle autorità giudiziarie non costituisce automaticamente un accesso effettivo alla giustizia. Il passaggio al digitale è un passo fondamentale verso il miglioramento non solo dell'accesso alla giustizia, ma anche dell'efficienza, della qualità e della trasparenza dei sistemi giudiziari".

Subito dopo il Parlamento Europeo ha elaborato un'altra affermazione rilevante: "È importante sviluppare canali e strumenti adeguati per assicurare che i sistemi giudiziari possano cooperare efficacemente in modo digitale. È pertanto essenziale istituire uno strumento informatico armonizzato a livello di Unione che consenta alle autorità competenti di procedere allo scambio elettronico transfrontaliero dei dati relativi alle cause in modo rapido, diretto, interoperabile, affidabile, accessibile, sicuro ed efficiente. La Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero garantire che i professionisti legali siano coinvolti nella definizione dei processi digitali che li riguardano".

Tali indicazioni delineano la direzione verso cui dovranno tendere i sistemi digitali in ambito giudiziario. Ci stiamo proiettando verso un processo digitale europeo, con regole condivise sulle modalità di richiesta di giustizia e sulla circolazione delle prove.

Le indicazioni contenute nella proposta di regolamento ci fanno comprendere come gli sforzi d'innovazione fatti sinora, senza dubbio significativi, siano ancora non soddisfacenti.

Nel frattempo, occorre modificare l'approccio di elaborazione dei programmi informatici, seguendo i suggerimenti contenuti nella proposta di regolamento. È indispensabile, infatti, coinvolgere i professionisti legali nella loro progettazione.

Nel futuro dovremo soffermarci meno su aspetti concettuali e badare di più al risultato pratico.

Solo mediante un'impostazione pragmatica si riusciranno a superare le paure che tutti avvertiamo di trovarci di fronte ad un atto nativo digitale e alla contestuale perdita della carta.

Vincenzo Gunnella: LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO UE IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE 2021/0106 (COD)

Si vogliono illustrare le opportunità offerte dal Regolamento in materia di regolazione e tenuta di legalità nell'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare nel comparto della giustizia - La novità portata dallo strumento della sandbox obbligatoria e il possibile contributo del notariato in materia.

Fernanda Iannone: Videoconferenze e Collegamenti da Remoto

Nell'era digitale, la giustizia ha abbracciato la tecnologia come mai prima d'ora. Le Linee Guida del Consiglio d'Europa 2021 delineano come gli Stati Membri dovrebbero garantire udienze e collegamenti da remoto, promuovendo l'efficienza, la trasparenza e i diritti fondamentali. Si sottolinea l'importanza dell'adozione di un quadro giuridico solido per regolamentare tali procedure, garantendo un'effettiva partecipazione delle parti e la pubblicità dell'udienza. È essenziale che le comunicazioni tra l'imputato e il rappresentante legale siano riservate e protette, senza la presenza di terzi.

Il perché delle VR

Il nuovo Piano d'Azione Europeo per la Digitalizzazione (Action Plan Cepej Consiglio d'Europa 2022-2025) pone le basi per questa evoluzione digitali. La registrazione video, spinta dalla tecnologia e dalla giurisprudenza, come sottolineato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 124 e n. 132 del 2019, rappresenta un nuovo paradigma. Queste registrazioni non solo valorizzano l'immediatezza e l'oralità, ma garantiscono una documentazione completa e affidabile del processo. Tuttavia, queste innovazioni non sono senza sfide. Il diritto dell'imputato alla rappresentanza legale, la riservatezza delle comunicazioni e la corretta gestione della documentazione dell'udienza sono cruciali. Le Sezioni Unite, rivedendo l'art. 525 cod. proc. pen., hanno offerto un'interpretazione innovativa sul dibattimento in caso di mutamento del collegio, sottolineando l'importanza della documentazione audiovisiva. In conclusione, mentre le tecnologie avanzano e la giustizia si adatta, è essenziale mantenere al centro i diritti fondamentali e garantire che la digitalizzazione non comprometta, ma piuttosto rafforzi, l'integrità e la trasparenza del sistema giuridico.

Il come delle VDR

Il progetto del DGSIA sulle videoregistrazioni

La DGSIA ha avviato un percorso iterativo per implementare soluzioni di videoregistrazione in risposta alla Legge Cartabia (D. Lgs 150 del 10 Ottobre 2022) che modifica l'art.510 c.p.p. 2-bis.

La strategia si divide in azioni a breve e medio/lungo periodo:

****Breve Periodo**:**

- Allestimento delle aule penali con dispositivi mobili per acquisizione audio e video, utilizzando Teams per le registrazioni.
- Uso di telecamere grandangolari a 360° e cablaggio specifico.
- Modello operativo che prevede la pianificazione delle riunioni Teams per ogni dibattimento, con salvataggio automatico delle registrazioni sui sistemi cloud.

****Medio/Lungo Periodo**:**

- Trasformazione delle aule con sistemi avanzati di Multi Video Conferenza, telecamere fisse, e collegamenti tramite Teams.
- Introduzione di telecamere motorizzate PTZ, integrazione di funzioni avanzate in Teams, e sistemi di gestione specializzati per le registrazioni.
- Un modello operativo che garantisce una registrazione e gestione automatica delle sessioni.

****Portale di Fruizione**:**

- Il nuovo portale consente l'accesso alle videoregistrazioni utilizzando le credenziali del Ministero della Giustizia.
 - Funzionalità avanzate per la navigazione, la consultazione, e la riproduzione delle registrazioni.
- Il cosa delle VDR – (le PaD e le VDR).

La normativa italiana di riforma del processo penale ha introdotto la possibilità di procedimenti giudiziari a distanza (PaD), sempre che sia manifestato il consenso delle parti coinvolte. La nuova modalità della PaD non prevede la completa "dematerializzazione" delle udienze, ma consente che queste si svolgano in ambienti vivirtuali, gestiti dal giudice e dai suoi ausiliari. Il regime di ammissione alla PaD dipende dal consenso delle parti, in linea con principi costituzionali che garantiscono la partecipazione personale e consapevole dell'imputato, del giusto processo e dell'effettività del contraddittorio. La riforma introduce invero un nuovo titolo nel Codice di Procedura Penale (CPP) dedicato alla PaD, che stabilisce le modalità e le garanzie di essa, e che fa riflettere sulle perplessità e sui pregi dell'oralità a distanza.

Salvatore Grasso: La componente "umana" nel deposito telematico.

La progressiva digitalizzazione del processo contabile e la conseguente possibilità di automatizzarne alcune fasi – oltre ad assicurare un indiscutibile miglioramento dell'efficienza – continua a riportare al centro del dibattito l'esigenza di nuove soluzioni a problemi generati dalla concomitante riduzione della "componente umana" a vantaggio dell'automazione: come garantire la "discrezionalità", senso pratico ed equilibrio sino ad ora assicurati nel caso concreto dalle Segreterie delle Sezioni giurisdizionali?

Se la possibilità di concreta sostituzione del giudice con le macchine appartiene ancora al futuro, il tema è invece di estrema attualità per le segreterie/cancellerie nella gestione dei fascicoli e delle altre attività: apertura di fascicoli, inserimento di atti, notificazioni e comunicazioni, attestazioni di deposito e quant'altro.

Tecnicamente, molte attività segretariali potrebbero oggi essere interamente sostituite dall'automazione. Ci chiediamo: il "filtro" umano è ancora utile o preferibile rispetto all'algoritmo, è una rete di protezione o rappresenta un inutile appesantimento delle procedure? Esiste un equilibrio ottimale?

Per questo motivo, prendendo spunto da casi pratici – frutto dell'agire umano – si intende accennare sinteticamente ad alcune soluzioni oggetto di discussione ed adottate nel corso del percorso di adozione delle regole tecniche per il processo contabile.

Chi può depositare un atto? Chi può visualizzare un fascicolo? Il sistema può rifiutare automaticamente documenti che non rispettino i requisiti di forma prescritti? Può rifiutare un documento non firmato digitalmente o firmato da un soggetto diverso dal soggetto legittimato? Può rifiutare un documento che ecceda il numero di pagine o di caratteri stabilito? Come rilevare e gestire le molteplici tipologie di errori che possono capitare nel deposito?

Quante di queste decisioni competono al giudice e quante al segretario/cancelliere? E quanta parte delle attività – per quanto elementari e prive di particolari contenuti valutativi – può essere demandata direttamente al "sistema", con il rischio poi di trovarci in udienza con un fascicolo tutto... da rifare?

Sulle soluzioni percorribili non vi sono posizioni pacifiche, ma un possibile apporto per gestire le varie situazioni potrebbe derivare proprio dall'impiego dell'IA.

Lorenza Calcagno: Codice della crisi e digitalizzazione: un sistema "quasi" compiuto?"

Codice della crisi e digitalizzazione: un percorso "quasi" compiuto?

Una prima considerazione non può non riguardare il mancato approfondimento del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 letto in una prospettiva di digitalizzazione di sistema.

Il Codice della crisi contiene alcune norme che indicano meglio la centralità della digitalizzazione sia per quanto attiene le comunicazioni – art. 2 lett. s) e art. 10 prima di tutto – sia per quanto riguarda gli atti dei procedimenti concorsuali – art. 39, 40 commi 6 e ss., artt. 359 e ss. –.

Breve analisi di alcune disposizioni di particolare interesse.

L'articolo 2, la cui rubrica detta "definizioni", contiene la lettera s), dedicata al "domicilio digitale", quale "domicilio di cui all'art. 1, comma 1, lettera n-ter) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82" _

Collegato alla definizione in termini applicativi l'articolo 10, "Comunicazioni telematiche", nel testo risultante dopo il DL. 118/2021 conv. In L. 147/2021, contenente una previsione di carattere generale in tema di comunicazioni, dettando il comma 1 a tutti gli organi di "gestione, controllo o assistenza delle procedure" la regola dell'effettuazione di ogni comunicazione tramite modalità telematiche. La disposizione ha una struttura definita in quanto il comma 2 prevede l'attivazione da parte degli organi delle procedure del domicilio digitale in alcune specifiche ipotesi di mancanza – "a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsi; b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero; c) al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice."-, il comma 3 contiene una norma di natura "sanzionatoria" nei confronti di chi ha l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale e non lo fa o semplicemente non lo comunica, il comma 5 equipara alla posta elettronica certificata il servizio di recapito certificato – art. 1 c.1ter del codice dell'amministrazione digitale-. Con riferimento a questo aspetto, gli artt. 126 e 199 contengono la previsione di immediata attribuzione di domicilio digitale alla procedura ed al curatore.

La procedura di composizione negoziata della crisi è fortemente digitalizzata, in termini di procedura generale su piattaforma dedicata, di utilizzo ragionato di dati rilevanti disponibili fino alla previsione di strumenti informatici a disposizione di ogni imprenditore. L'art. 13 istituisce la piattaforma telematica nazionale attraverso la quale viene gestita la procedura, e l'art. 14, dettando unitamente al successivo 15 una disposizione di assoluta novità, prevede la interoperabilità tra la piattaforma e le banche dati dell'Agenzia delle Entrate, degli istituti INPS e INAIL, dell'agente della riscossione e della Centrale dei rischi della Banca d'Italia. Anche le segnalazioni di allerta "esterne" prevedono le comunicazioni tramite posta elettronica certificata, pur facendo salvezza di altro mezzo – raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante all'anagrafe tributaria.

Anche il procedimento unitario è fortemente caratterizzato dalla digitalizzazione.

Di particolare interesse la previsione, all'art. 40 c. 7 di un'area web riservata, la cui creazione e disciplina è contenuta nell'art. 359. L'art. 42 contiene un'altra disposizione importante per l'efficienza e l'efficacia del sistema.

Le considerazioni svolte rispetto alle caratteristiche degli elementi oggetto di valutazione ed alla loro presenza in banche dati che possono essere tra loro lette l'una in collegamento all'altra portano ad interrogarsi se la crisi d'impresa possa costituire un ambito di elezione per lo sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale" anche solo in termini di ausilio all'attività degli operatori della giustizia.

Alessandro Baro: Il processo costituzionale telematico. Il sistema e-Cost come dialogo tra giudizi

La Corte costituzionale a partire dal 3 dicembre 2021, con Delibera del 22 luglio 2021, ha messo a disposizione di tutti gli utenti esterni un portale che ha portato alla completa digitalizzazione del flusso degli atti relativi al processo costituzionale in entrata e in uscita.

Il sistema e-Cost è divenuto così la piattaforma informatica attraverso cui le autorità rimettenti e le parti di tutti i giudizi costituzionali possono accedere in maniera sicura per il deposito, la comunicazione e, quindi, la pubblicità di tutti gli atti processuali così come previsto dalle disposizioni di legge e dalle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Un'interfaccia intuitiva e attenta alle esigenze di tutti gli utenti guida la loro operatività supportata da una metodologia di upload per quanto riguarda i documenti e da un sistema di notifiche delle attività attraverso PEC (o email ordinaria per i soli utenti delle autorità rimettenti che ne fossero sprovvisti).

Il portale e-Cost è già aperto a diverse metodiche di integrazione che possono essere graduate in funzione delle applicazioni delle diverse giurisdizioni.

Donatello Cimadomo: ISA (Intelligent Support Assistant)

Nell'ambito del Progetto StartUPP "Modelli, sistemi e competenze per l'implementazione dell'Ufficio per il Processo", finanziato dal PON Governance e capacità istituzionale – Asse 1 – Obiettivo Specifico 1.4 – Azione 1.4.1 "Azioni di miglioramento dell'efficienza e prestazioni degli Uffici Giudiziari attraverso l'innovazione tecnologica, il supporto organizzativo all'informatizzazione e telematizzazione degli Uffici Giudiziari, disseminazione di specifiche innovazioni e supporto all'attività di interventi di change management" l'Università degli Studi di Salerno ha sviluppato un software innovativo: ISA (Intelligent Support Assistant), un Assistente

Virtuale Personale in grado di supportare le attività attività di Giudici, Presidenti di Sezione, Capi degli Uffici, Dirigenti Amministrativi, Cancellieri, addetti all'Ufficio per il Processo.

La Chatbot, che si posiziona nell'Interactive intelligenza artificiale (IA), simula ed elabora le conversazioni umane al fine di offrire, in modo semplice e intuitivo, l'accesso alle analisi statistiche, al supporto nella redazione di atti e al sistema di misurazione e valutazione della performance del personale amministrativo.

Una soluzione ad alto valore aggiunto anche per il settore penale, che può contribuire praticamente all'efficienza del processo penale e degli uffici giudiziari, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, sostanziali e processuali.

Abstract interventi 13 ottobre: Questioni di diritto e processo del lavoro

Marco Biasi: Giustizia predittiva del lavoro

L'intervento prende avvio dalla distinzione, proposta in dottrina, tra le tecnologie algoritmiche di sostituzione e quelle di ausilio del giudice, nello specifico del lavoro. Ferma l'impraticabilità della prima opzione nel contesto italiano, l'A. osserva che anche un sistema predittivo di mero supporto alla funzione giudiziaria possa risultare foriero di criticità qualora sia in grado di influenzare, se non addirittura di orientare, il procedimento decisionale, sacrificando, nella valorizzazione di dati aggregati su base probabilistica e senza alcuna garanzia di trasparenza, le (tanto singole, quanto universalistiche) istanze di giustizia, e minando il processo di evoluzione dell'ordinamento attraverso il dialogo costante tra i suoi formanti.

Marco Catalano: Dopo aver brevemente esaminato la disciplina giuridica delle società partecipate mi soffermerò sulle diversità in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle prime e di una pubblica amministrazione in senso soggettivo. In particolare in tema di: Genesi del rapporto, disciplina delle mansioni, determinazione del CCNL applicabile e contenimento dei costi del personale della partecipata

Paola Marino: La tutela sindacale della trasparenza rispetto alle piattaforme digitali

L'autrice, riassunta brevemente la regolamentazione sovranazionale in materia di trasparenza, contenuta nel General data protection regulation (GDPR) e nelle Direttive UE n. 943/2016 e n.

1152/2019, approfondisce il tema dell'applicazione che a quest'ultima il legislatore ha inteso dare con il d.lgs 104/2022, nonché della portata eventualmente modificatrice di questo da parte del D.L. n. 48/2023 convertito in legge n. 85/2023.

Si occupa, quindi, di delineare i diritti alla comunicazione del contenuto di algoritmi o di altri sistemi digitali, con particolare riferimento alle piattaforme digitali di lavoro, da parte dei sindacati e delle R.S.A. o R.S.U..

In questo contesto, l'autrice affronterà i controversi temi della configurabilità del diritto - anche in relazione a lavoratori assunti con contratti formalmente autonomi - da parte delle OO.SS. maggiormente rappresentative di proporre azione ex art. 28 St. Lav., al fine di ottenere il rilascio di informazioni previste dal cd. decreto trasparenza, nonché della possibilità da parte dei rappresentanti sindacali dei lavoratori di costituire R.S.A., pure a tal fine, valutando quali siano i parametri cui tale diritto sia subordinato.

L'autrice si occupa, poi, di definire, almeno per categorie, quali siano le informazioni oggetto del diritto alla trasparenza dei sindacati dei lavoratori, anche in relazione al diritto delle piattaforme digitali di proteggere il segreto industriale o commerciale, e se tali segreti si possano opporre per informazioni relative a processi decisionali integralmente informatici potenzialmente discriminatori.

Infine, l'autrice si occuperà delle problematiche relative all'ammissibilità del cd. abstreint ex art. 614 bis c.p.c. nei procedimenti ex art. 28 St. Lav., di tutela avverso la condotta antisindacale.

Valentina Ricchezza: L'art. 127 ter c.p.c. e il rito del lavoro

L'art. 127 ter c.p.c., introdotto a seguito della riforma c.d. Cartabia, ha codificato, anche se con una diversa disciplina giuridica, la sperimentazione positiva, risalente al periodo pandemico, della c.d. "udienza cartolare". La disposizione introduce una nuova modalità di svolgimento dell'udienza caratterizzata dalla soppressione della stessa e dalla sua sostituzione mediante il deposito di note scritte.

A cinquant'anni dalla riforma del processo del lavoro, questa modalità di svolgimento alternativo dell'udienza è compatibile con i principi cardine dello stesso e, segnatamente, dell'oralità, dell'immediatezza e della concentrazione?

L'analisi si concentra sulla declinazione attuale dei principi summenzionati e sulla compatibilità/incompatibilità della disposizione commentata con tali principi.

Resta sullo sfondo il principio di pubblicità dell'udienza che contraddistingue l'unica udienza prevista, astrattamente, per il processo del lavoro, l'udienza ex art. 420 c.p.c.

Quale dimensione attribuire alla pubblicità dell'udienza? Trattasi di principio assoluto? La riflessione cerca di sviluppare tale profilo, alla luce della giurisprudenza interna e comunitaria e, attraverso l'enfaticizzazione della dimensione "panprivatistica" del principio di pubblicità offrire un'interpretazione alternativa in termini di compatibilità senza tralasciare la ratio legis così

come contenuta nella legge delega e, al contempo, la positiva sperimentazione dello strumento per la definizione dell' "arretrato" in molti Tribunali della Penisola, particolarmente gravati. Riacquista forza e vigore, quindi, il principio espresso da Denti, secondo cui "Il processo...non è un bene in se stesso, ma è uno strumento per l'attuazione del diritto, e quindi per il raggiungimento degli scopi che un dato ordinamento giuridico ripropone...L'assistenza a favore della parte socialmente più debole viene dunque assicurata affinché non sia resa inoperante, attraverso l'inefficienza dello strumento processuale, la tutela che viene riconosciuta sul piano sostanziale".

Rosa Del Prete: Le novità del d.lgs. 24/2023 (wistleblowing)

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 è stato emanato nel marzo ultimo scorso, il d. lgs n. 24/2023 (in vigore dal 15 luglio 2023), che riunisce sotto un unico testo, attinente tanto al settore pubblico che privato, la disciplina delle segnalazioni della violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

Nell'attuale quadro normativo le segnalazioni "wistleblowing", a differenza delle segnalazioni ordinarie, garantiscono al denunciante di mantenere riservata la propria identità e di beneficiare di specifiche tutele nel caso di eventuali ritorsioni.

La finalità perseguita è il contrasto alla corruzione in ambito pubblico e privato.

Di seguito, le principali novità del d. lgs. 24/2023:

- o allargamento e specificazione dell'ambito soggettivo di applicazione con riguardo ai soggetti obbligati all'osservanza delle disposizioni ivi contenute;
- o ampliamento del novero dei soggetti protetti a causa dell'effettuazione di segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- o espansione dell'ambito oggettivo, cioè delle "violazioni" rilevanti ai fini della protezione;
- o implementazione del numero di canali di segnalazione: interno, esterno nonché il canale della divulgazione pubblica;
- o previsione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- o disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- o disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria;
- o introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti;
- o revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC.

Milena D'Oriano: Salario minimo, Costituzione e contrattazione

La Corte di cassazione, in continuità con il percorso giurisprudenziale di attuazione dell'art. 36 Cost., elabora lo statuto del "salario minimo costituzionale" e riconosce al lavoratore il "diritto di uscire" dalla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria che si ponga in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza; le pronunce, nell'assenza di una disciplina legale del salario minimo, segnano un importante passo in avanti nella tutela di una fascia di lavoratori "diversamente deboli" in quanto poveri "nonostante il lavoro" e "nonostante la contrattazione".

Daniele Colucci: L'appello in materia di lavoro nella riforma Cartabia

La riforma Cartabia offre alcune novità anche in materia di appello avverso le sentenze di lavoro e previdenza. Dalla mancata regressione al primo grado in caso di riconoscimento della giurisdizione negata dal primo giudice a una nuova connotazione dell'inammissibilità del gravame, si arriva a delineare una nuova struttura della sentenza, in alcuni casi con contestuale redazione dei motivi. Interessante anche l'introduzione della manifesta fondatezza dell'appello, a base della sospensione ex articolo 431 c.p.c..

Tiziana Orrù: La giustizia predittiva del lavoro

L'intervento ha lo scopo di esplorare i confini della giustizia predittiva nell'esperienza degli Uffici Giudiziari italiani

Maria Lavinia Buconi: Il rito speciale dei licenziamenti

Partendo dalla disamina delle disposizioni della Legge delega (Legge n. 206/2021) e delle possibili opzioni attuative, l'intervento analizza l'art. 441 bis c.p.c. (introdotto dall'art. 31 del d.lgs. n. 149/2022) ed il suo rapporto con le altre disposizioni processuali, individuando i suoi riflessi sul contenzioso sia a breve che a lungo termine e dando atto delle principali misure organizzative approntate negli uffici giudiziari.

Abstract aggiornati al 12 ottobre 2023

Cerimonia di inaugurazione della nuova sede di Napoli e di presentazione dell'anno formativo 2023

Castel Capuano - 15 maggio 2023 ([Scarica da qui il volume realizzato](#))